



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 273/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Proposta di legge regionale

"Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni"

INDICE

CAPO I - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Nido e micronido
- Art. 4 - Nido e micronido nei luoghi di lavoro
- Art. 5 - Sezione Primavera
- Art. 6 - Servizi integrativi
- Art. 7 - Servizi educativi sperimentali
- Art. 8 - Scuola dell'infanzia
- Art. 9 - Poli per l'infanzia
- Art. 10 - Coordinamento Pedagogico Territoriale
- Art. 11 - Gruppo educativo

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

- Art. 12 - Titolarità e gestione dei servizi
- Art. 13 - Gestione sociale e partecipazione delle famiglie
- Art. 14 - Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica
- Art. 15 - Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica
- Art. 16 - Requisiti dei servizi educativi
- Art. 17 - Carta dei servizi
- Art. 18 - Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini

CAPO III - FUNZIONI DELLA REGIONE E DEI COMUNI

- Art. 19 - Funzioni della Regione
- Art. 20 - Funzioni dei Comuni

CAPO IV - STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

- Art. 21 - Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi
- Art. 22 - Accreditamento dei servizi educativi

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 - Vigilanza

Art. 24 – Sanzioni

CAPO VI - NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 25 - Norma finanziaria

Art. 26 - Disposizioni transitorie

Art. 27 - Entrata in vigore e applicazione

Art. 28 - Abrogazione

CAPO I

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con gli artt. 3, 30 e 34 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le Raccomandazioni europee, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, *(Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)* sostiene i diritti dell'infanzia, favorisce lo sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali soggetti titolari di diritti, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.
2. La Regione, nell'attuazione delle politiche di intervento di propria competenza, persegue la finalità di colmare i fabbisogni di servizi educativi nelle aree interne, in particolare ultraperiferiche, e nelle zone montane.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.

Art. 3

(Nido e micronido)

1. Il nido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti minimo di ventisei e massimo di sessanta. Il numero autorizzato dei bambini può essere incrementato del dieci per cento, con conseguente adeguamento della dotazione del personale.
2. Il micronido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti da sei a venticinque.
3. I nidi e i micronidi:
 - a) accolgono bambini da tre a trentasei mesi;

b) sono organizzati secondo quanto definito dal progetto pedagogico adottato da ogni gestore e dal progetto educativo elaborato, annualmente, dal gruppo educativo e consegnato alle famiglie, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza;

c) possono articolarsi in più unità funzionali, secondo moduli organizzativi e strutturali differenziati, in relazione ai tempi, alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici per i diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.

4. Il nido e il micronido, in relazione all'articolazione oraria, possono essere attivati con frequenza a tempo pieno o a tempo parziale, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 4

(Nido e micronido nei luoghi di lavoro)

1. Il nido e il micronido possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici, al fine di facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura delle bambine e dei bambini.

2. L'eventuale disponibilità di posti autorizzati rispetto al numero dei bambini e delle bambine di cui al comma 1 può essere destinata prioritariamente ai bambini e alle bambine residenti o domiciliati nel comune nel quale è ubicato il nido o il micronido.

Art. 5

(Sezione primavera)

1. Al fine di sostenere l'ampliamento del sistema integrato di educazione e di istruzione nonché per ridurre l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia, la Regione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia e nei poli per l'infanzia.

Art. 6

(Servizi integrativi)

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:

a) spazio gioco;

b) centro per bambini e famiglie;

c) servizi educativi in contesti domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, che accolgono fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

Art. 7

(Servizi educativi sperimentali)

1. In considerazione di particolari situazioni sociali e territoriali e per fare fronte a bisogni peculiari delle famiglie possono essere realizzati servizi educativi sperimentali da parte dei soggetti gestori.

Art. 8

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia statale e paritaria assume una funzione strategica nel sistema integrato ai sensi dall'art. 2, comma 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, può fare parte dei poli per l'infanzia e partecipa, con propri rappresentanti, ai coordinamenti pedagogici territoriali.

Art. 9

(Poli per l'infanzia)

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di poli per l'infanzia e ne definisce le modalità di gestione.

Art. 10

(Coordinamento Pedagogico Territoriale)

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Coordinamento pedagogico territoriale di cui all'art. 4, comma 1- lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la costituzione presso i Comuni, singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT) quali organismi composti dai coordinatori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio.

2, Nell'ambito di ciascun coordinamento pedagogico territoriale può essere designato un coordinatore pedagogico quale componente della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20, comma 2, della presente legge.

Art. 11

(Gruppo educativo)

1. Il gruppo educativo promuove e garantisce la gestione collegiale del servizio educativo, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori, la messa in atto e l'efficacia delle azioni finalizzate a prevenire, valutare e gestire eventuali fattori di rischio connessi all'attività lavorativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito, presso ogni nido, da una equipe di cui fanno parte professionalità diverse: educatori, collaboratori, coordinatore pedagogico.
3. Il gruppo elabora, adotta e attua il progetto educativo, in applicazione del più generale progetto pedagogico adottato dal gestore.
4. Le modalità di collaborazione e integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori al fine di assicurare un clima familiare e collaborativo fra tutte le figure professionali coinvolte.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 12

(Titolarità e gestione dei servizi)

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata dei servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:
 - a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
 - c) titolarità e gestione privata convenzionata;
 - d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

Art. 13

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie per la definizione dei contenuti della progettazione educativa, organizzativa e gestionale dei servizi educativi.

Art. 14

(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

1. I servizi educativi, a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi o nei comuni limitrofi, o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso. In caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati possono essere accolti le bambine e i bambini non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica.

Art. 15

(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

1. I criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica sono definiti dal Comune.
2. L'accesso al servizio prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
3. Il Comune stabilisce le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi e di istruzione a offerta pubblica sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo anche i casi di esenzione dalla compartecipazione.

Art. 16

(Requisiti dei servizi educativi)

1. I requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia contemplati nella presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 21 e per l'accreditamento di cui all'art. 22 sono definiti dalla Giunta

regionale con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Carta dei servizi)

1. Al fine di garantire l'informazione e la trasparenza nella gestione dei servizi educativi, i soggetti gestori adottano la Carta dei Servizi, quale strumento di relazione e di dialogo tra il servizio educativo e la famiglia attraverso un patto di corresponsabilità educativa.

2. La Carta dei Servizi, da redigere conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 16, contiene i principi fondamentali che presiedono all'erogazione del servizio educativo, le modalità di accesso, i punti di informazione, le caratteristiche organizzative e le modalità generali di funzionamento dello stesso, nonché gli standard di qualità e le forme di partecipazione da parte delle famiglie.

Art. 18

(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)

1. Al fine di garantire la tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, i soggetti gestori dei servizi educativi adottano un Codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini e ne assicurano la diffusione tra tutto il personale coinvolto nella gestione del servizio nonché presso le famiglie utenti.

CAPO III

FUNZIONI DELLA REGIONE E DEI COMUNI

Art. 19

(Funzioni della Regione)

1. La Regione favorisce e sostiene la realizzazione del sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica alla stessa attribuite dall'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

2. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di istruzione, provvede a:

a) programmare gli interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione su base territoriale, effettuando il riparto delle risorse disponibili secondo le indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e in considerazione dei fabbisogni espressi a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;

b) adottare atti di indirizzo per l'attuazione del sistema dei servizi per l'infanzia;

- c) adottare il regolamento di attuazione della presente legge di cui all'art. 16;
- d) costituire eventuali tavoli di concertazione finalizzati anche alla definizione di progetti di valenza regionale, ivi compresi progetti di ricerca e alla valorizzazione di esperienze educative innovative.
3. Il Dipartimento competente in materia di istruzione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, provvede con propri atti a:
- a) definire gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il Piano nazionale della formazione di cui alla legge 107/2015;
- b) dettare indirizzi per l'autovalutazione del servizio e per il miglioramento dell'offerta educativa;
- c) dettare indirizzi per il monitoraggio e la valutazione dei servizi;
- d) gestire il sistema informativo regionale di monitoraggio dei servizi educativi;
- e) definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi;
- f) definire e attuare misure di sostegno all'accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, ivi compresa l'erogazione di *voucher* per concorrere al pagamento delle rette di frequenza;
- g) promuovere la qualità dell'offerta formativa attraverso la qualificazione anche universitaria del personale educativo e docente, la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico.

Art. 20

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In particolare, i Comuni provvedono a:
- a) definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista all'art. 19, comma 2, lett. a) attraverso la pianificazione a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
- b) esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'art. 16;
- c) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- d) attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio conformemente agli indirizzi regionali;

- e) coordinare, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e d'intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- f) assicurare l'attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 13 luglio 2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- g) istituire i registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e provvedere alla trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale;
- h) gestire propri servizi educativi;
- i) definire i criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e le relative graduatorie;
- j) definire le tariffe e i livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
- k) stipulare convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- l) promuovere, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli enti del Terzo settore e delle Aziende Sanitarie Provinciali.

2. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, provvede alla costituzione di apposita Commissione tecnico-multiprofessionale.

3. La Commissione tecnico-multiprofessionale è costituita da quattro componenti:

- un coordinatore pedagogico, che è indicato dal coordinamento pedagogico-territoriale di cui all'art. 10 della presente legge;
- un referente del servizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza alimentare;
- un dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione;
- un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio.

CAPO IV

STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITA'

Art. 21

(Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi)

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20, commi 2 e 3.

2. L'autorizzazione al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16 sulla base dei seguenti elementi:

- a) disponibilità di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- b) applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
- c) applicazione di un adeguato rapporto numerico tra personale educativo, personale addetto ai servizi generali e numero dei posti autorizzati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'art. 16;
- d) adozione, qualora vengano forniti uno o più pasti, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda Sanitaria Provinciale;
- e) adozione della carta dei servizi di cui all'art. 17;
- f) adozione dei progetti pedagogici di cui all'art. 3, comma 3, lett. b);
- g) copertura assicurativa del personale e delle bambine e dei bambini;
- h) partecipazione delle famiglie.

3. L'autorizzazione al funzionamento ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 22

(Accreditamento dei servizi educativi)

1. L'accreditamento dei servizi educativi costituisce:

- a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e ai finanziamenti pubblici;
- b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il relativo funzionamento.

2. L'accreditamento è rilasciato dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20, commi 2 e 3.

3. L'accreditamento dei servizi educativi è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16 sulla base dei seguenti elementi:

- a) disponibilità della figura del coordinatore pedagogico;
- b) adozione di strumenti di autovalutazione del servizio e di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;

c) adozione di un programma annuale di formazione degli educatori per il numero minimo di ore stabilito dal regolamento di cui all'art. 16, con l'obbligo di partecipazione del personale ai percorsi di formazione proposti dal coordinamento pedagogico territoriale.

4. L'accreditamento dei servizi di cui al comma 1, lett. b) è subordinato oltre che al possesso di requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento.

5. L'accreditamento ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data di rilascio.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23

(Vigilanza)

1. La vigilanza sui servizi educativi è esercitata dal Comune secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'art. 16.

2. Le Aziende Sanitarie Provinciali esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per l'infanzia.

3. Se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Comune, previa diffida, dispone la sospensione del servizio.

Art. 24

(Sanzioni)

1. Quando sono accertate le violazioni indicate nel presente articolo, il Comune adotta i provvedimenti e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicati:

a) nel caso in cui è accertato il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, è disposta, con effetto immediato, la cessazione dell'attività ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;

b) nel caso in cui è accertato che l'erogazione del servizio educativo è stata sospesa per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune, è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro;

c) nel caso in cui è accertato l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia per un numero di utenti superiore alla capacità ricettiva autorizzata, è disposta la sospensione dell'attività, con effetto immediato, limitatamente al numero di utenti eccedente quello autorizzato ed è irrogata una

sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 7.000,00. Nel caso di mancato adeguamento del servizio educativo alla capacità ricettiva autorizzata è disposta la revoca dell'autorizzazione;

d) nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato autorizzato il funzionamento del servizio, è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere è disposta la revoca dell'autorizzazione e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti;

e) nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato accreditato il servizio educativo è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere è disposta la revoca dell'accreditamento e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti.

CAPO VI

NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 25

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad integrare le convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, di costituzione degli Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia.

2. I servizi che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione devono adeguarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 27

(Entrata in vigore e applicazione)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 28

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 16 è abrogata la legge regionale 29 marzo 2013, n.15 *(Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)*.

allegato alla deliberazione
n. 49 del 27 FEB. 2024



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
_____ DEL _____ 2024

Proposta di legge

"Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni"

RELAZIONE DESCRITTIVA

(ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale, comma 2)

La proposta di legge ha l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n.107/2015 ed al decreto legislativo n. 65/2017, ovvero, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione, definire norme per l'organizzazione e la gestione dei servizi del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, per la crescita del sistema e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il citato provvedimento normativo, riordinando la vigente disciplina dei servizi educativi vigente in Calabria, si pone la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico; promuovere la piena inclusione delle bambine e dei bambini; sostenere la funzione educativa delle famiglie; favorire la conciliazione tra tempi di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini; qualificare l'offerta educativa attraverso la formazione del personale educativo e docente; formare il personale in servizio ed istituire il coordinamento pedagogico territoriale. Il testo, infatti, ripercorrendo i principi sanciti dai documenti nazionali ed europei, nonché dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e le Raccomandazioni Europee, pone al centro i diritti dell'infanzia, la centralità della costruzione di un ecosistema formativo con le famiglie, l'importanza della progettazione di un curriculum zero-sei, la necessità di una definizione per le professionalità educative e di coordinamento, nonché la necessità di una *governance* attenta e responsabile.

L'obiettivo è, inoltre, quello di operare per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica, garantendo effettive condizioni di accessibilità per favorire il superamento delle disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

In un territorio caratterizzato da svantaggi sociali e culturali, infatti, occorre porre in essere ogni azione necessaria anche al fine di conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali.

L'insieme di servizi educativi e scuole dell'infanzia, con la loro cultura del riconoscimento e del valore della differenza, costituisce, altresì, un'occasione di dialogo, incontro e conoscenza per i genitori e i bambini. I servizi educativi favoriscono il senso di appartenenza ad una comune cittadinanza, promuovendo dinamiche di coesione sociale.

La proposta di legge è composta da sei Capi e ventotto articoli.

Il Capo I, composto da undici articoli, denominato "Sistema integrato di Educazione e di Istruzione", dopo aver enunciato all'art. 1 le finalità, richiama, all'art.2, l'"Ambito di applicazione" della proposta di legge e specifica, quindi, le diverse tipologie dei servizi, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi per come declinati nei successivi articoli: all'art. 3 "Nido e micronido", all'art. 4 "Nido e micronido nei luoghi di lavoro", all'art. 5 "Sezioni Primavera", all'art. 6 "Servizi integrativi", all'art. 7 "Servizi educativi sperimentali", all'art. 8 "Scuola dell'infanzia" e all'art.9 "Polo per l'infanzia".

Al fine di costituire, ampliare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione e favorire la continuità educativa, all'art. 10 viene previsto che la Regione promuova lo sviluppo del coordinamento pedagogico territoriale d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e le rappresentanze degli enti locali, mentre l'art. 11 promuove la dimensione collegiale del servizio attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti coinvolti nella gestione. La gestione sociale, infatti, è intesa quale insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie, per la definizione dei contenuti della progettazione educativa ed organizzativa e gestionale dei servizi educativi.

Il Capo II, denominato "Organizzazione e gestione dei servizi educativi" è composto da sette articoli e definisce le diverse forme di titolarità e modalità di gestione dei servizi; istituzionalizza il ruolo delle famiglie ai fini della compartecipazione all'attività di gestione del servizio; definisce i criteri di accesso dei servizi ad offerta pubblica, demandando agli Enti Locali la regolamentazione in dettaglio. L'obiettivo è concorrere alla realizzazione della progressiva gratuità dei servizi educativi al fine di contrastare la povertà educativa attraverso l'accesso universale dell'offerta per l'infanzia. Inoltre, la Giunta regionale, per le finalità di cui sopra, con regolamento definisce i requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali gestionali e qualitativi dei servizi educativi.

Il Capo III, composto da due articoli, denominato "Funzione delle Regione e dei Comuni", fa riferimento al sistema di *governance* del sistema integrato educazione e istruzione definendo, quindi, i compiti in capo alla Regione art. 19 e all'art. 20 le funzioni e i compiti dei Comuni, con particolare riferimento alle attività di autorizzazione ed accreditamento. I Comuni, inoltre, concorrono, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali, alla programmazione dell'offerta educativa, sulla base delle esigenze territoriali; assicurano l'attuazione dei piani formativi proposti dal Coordinamento Pedagogico Territoriale; promuovono, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori; redigono e pubblicano la Carta dei servizi educativi dell'offerta pubblica; stipulano convenzioni con i servizi accreditati al fine di ampliare l'offerta formativa; istituiscono i registri dei soggetti autorizzati ed accreditati a gestire i servizi educativi; provvedono, per i rispettivi ambiti di territoriali di riferimento, alla costituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Nello specifico, la Regione Calabria, con il presente disegno di legge ha operato la scelta fondamentale e strategica di rilanciare la *governance* territoriale attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e d'integrazione. A tal fine, all'art. 20 si è stabilito che le funzioni strategiche, quali la programmazione, siano realizzate presso gli Ambiti Territoriali di riferimento per come stabilito dalla legge regionale n. 23/2003. Tale scelta apporta un valore aggiunto per l'intero sistema zero-sei in quanto permette di attivare iniziative coordinate che risultino quanto più possibile rispondenti alle concrete necessità del territorio e al tempo stesso riescano a far leva su tutte le migliori energie e risorse che il territorio stesso riesce a mettere in campo. Saranno oggetto di gestione associata anche l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi.

Il Capo IV, composto da due articoli e denominato "Strumenti Operativi per la Qualità", all'art. 21 nell'ambito della valorizzazione della qualità del servizio, prescrive l'obbligatorietà della carta dei servizi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e per assicurare la massima trasparenza e, all'art. 22, vengono, poi, definiti i requisiti per l'accreditamento.

Il Capo V, composto da due articoli e denominato “Vigilanza e sanzioni”, definisce le attività di controllo, ed in particolare l’art. 23 demanda il controllo e la vigilanza agli enti territoriali attraverso gli Ambiti Territoriali ed Aziende Sanitarie Provinciali, per quanto di rispettiva competenza, mentre l’art. 24 definisce le “Sanzioni Amministrative” da applicarsi per le infrazioni stabilite nella proposta di legge.

Il Capo VI, “Norma finanziaria e disposizioni attuative”, è composto da quattro articoli, fa riferimento all’impatto finanziario della disposizione normative ed in particolare, l’art. 25 attesta l’assenza di oneri in quanto la proposta contiene orientamenti strategici e disposizioni di natura ordinamentale e organizzativa.

L’art. 26 detta le norme transitorie, mentre l’art. 27 definisce l’entrata in vigore e l’applicazione delle norme transitorie. Infine, l’art. 28 sancisce l’abrogazione della legge regionale 29 marzo 2013, n.15, alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale

La proposta di legge risulta pienamente compatibile con la normativa comunitaria e con l’ordinamento internazionale.

Il rispetto dei diritti dei bambini, sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, è il principio base che deve guidare qualsiasi scelta in campo formativo. La Commissione europea, recependo la Convenzione ONU, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, ha previsto il diritto individuale all’istruzione e alla formazione.

Inoltre, il 24 marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la prima Strategia dell’Unione europea sui diritti delle persone di minore età per il periodo 2021-2024, con la quale spiega nel documento che “la protezione e la promozione dei diritti dei minori sono obiettivi fondamentali dell’attività dell’Unione europea, sia al suo interno che nel resto del mondo”. Adottando questa prima strategia globale sui diritti dei minori, la Commissione si impegna a porre gli stessi e il loro superiore interesse al centro delle politiche dell’UE, attraverso le sue azioni interne ed esterne e in linea con il principio di sussidiarietà.

La nuova Strategia propone una serie di azioni mirate in sei settori tematici, tra le quali vi sono l’adozione del Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*), mirato a garantire misure specifiche per minorenni a rischio di povertà o esclusione sociale.

La Strategia - ancorata alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ai suoi protocolli opzionali, nonché alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - concorre anche al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti dei minori (2016-2021).

Inoltre, le pari opportunità di genere sono un valore dall’Unione europea, richiamate fin dal Trattato di Roma del 1957 (art. 119). In particolare, i principi della non discriminazione sono contenuti agli artt. 2 e 3 TUE; agli artt. 8, 10, 19, 153 e 157 TFUE; agli artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Infine, a livello globale, l’Obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU 2017), promuove il rispetto della persona umana attraverso l’impegno a sconfiggere ogni forma di povertà, attraverso la promozione della coesione sociale, la parità di genere e un’istruzione di qualità.

Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Il testo è pienamente compatibile con la Carta Costituzionale. In particolare, con gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione.

Sul piano dei principi si evidenzia il fondamento costituzionale del diritto soggettivo all’istruzione, secondo il quale la “*Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi*”. Quanto al riparto di competenza, il secondo comma dell’art. 117,

demanda alla legislazione esclusiva dello Stato la definizione delle “norme generali sull’istruzione”, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il terzo comma, del medesimo articolo, rimette alla competenza concorrente Stato-Regione la materia dell’istruzione, facendo salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.

L’art. 117, inoltre, stabilisce che leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. L’art. 118 stabilisce, invece, che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Al fine di garantire il diritto soggettivo della lavoratrice, l’art. 37 prescrive la parità di trattamento attraverso i principi di eguaglianza formale e sostanziale che implicano la doverosità dell’intervento dello Stato per la rimozione dei fattori che favoriscono la discriminazione di genere, nonché dei diritti di pari retribuzioni, a parità di lavoro, ed a sistemi di conciliazione volti a garantire l’adempimento delle funzioni familiari ed assicurando alla madre e al bambino un’adeguata tutela.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, i servizi educativi per l’infanzia, “*i nidi d’infanzia*”, si diffondono in Italia fra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, istituiti con la Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 “*Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 316 del 15 dicembre 1971. In particolare, tale legge si poneva la finalità di attivare un servizio come strumento di tutela delle condizioni di lavoro dei genitori e delle donne. Parimenti, con successiva Legge 18 marzo 1968, n. 444 “*Ordinamento della scuola materna statale*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 103 del 22 aprile 1968, veniva istituita la “*scuola materna*” statale.

Il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione zero-sei anni è stato istituito con il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 “*Istituzione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a sei anni*”, attuativo della delega prevista nel comma 181 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015, nota al grande pubblico come “*Buona Scuola*”.

Con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 23, i servizi educativi (segmento 0-3 anni) escono da una dimensione socio-assistenziale erogata dagli enti locali (Comuni e Città metropolitane) ed entrano nella dimensione educativa “*statale*” del Ministero dell’Istruzione, attraverso il raccordo con le scuole dell’infanzia (segmento 3-6 anni).

Infine, con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 334 del 22 novembre 2021 sono state approvate le “*Linee Pedagogiche per il sistema integrato zero sei*” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e gli “*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia*”, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

delegato alla deliberazione
79
del
27 FEB. 2024

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
DEL _____ 2024

Proposta disegno di legge

"Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni"

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale, comma 2 e Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

L'analisi relativa ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia non può prescindere da uno sguardo generale sull'andamento demografico della popolazione, rappresentato dal numero dei bambini residenti in età 0 a 5 anni. Dall'analisi dei dati Istat sulla popolazione scolastica 0 – 2¹ anni e 3-5 anni emerge che tali fasce rappresentano rispettivamente il 2,2 % e il 2,5% della popolazione residente.

POPOLAZIONE SCOLASTICA 0-2 ANNI E 3-5 ANNI PER ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE)

(valori assoluti, var.% 2022/2020, incidenza % sulla popolazione residente)

ATS	Popolazione residente		Media Popolazione per ATS			Var. % 2022/2020		Incidenza % sulla popolazione residente	
	0-2	3-5	N. Comuni	0-2	3-5	0-2	3-5	0-2	3-5
Acri	386	425	2	193	213	-9,0	-1,6	1,8	2,0
Amantea	567	602	9	63	67	-0,5	2,2	2,1	2,3
Cariati	301	361	7	43	52	-4,4	-3,2	2,0	2,4
Castrovillari	849	999	13	65	77	-11,3	-5,9	1,8	2,2

¹ Si precisa che nella fascia 0-2 anni rientrano i bambini e le bambine di età 0,1,2 anni compiuti e nella fascia 3-5 anni i bambini e le bambine di età 3,4,5 anni compiuti.

ATS	Popolazione residente		Media Popolazione per ATS			Var. % 2022/2020		Incidenza % sulla popolazione residente	
	0-2	3-5	N. Comuni	0-2	3-5	0-2	3-5	0-2	3-5
Catanzaro	3.376	3.789	31	109	122	-4,5	-5,9	2,2	2,5
Caulonia	1.488	1.583	19	78	83	-5,7	-2,1	2,4	2,5
Cirò Marina	858	897	11	78	82	-2,5	-0,8	2,4	2,5
Corigliano-Rossano	2.344	2.677	11	213	243	-6,9	0,5	2,4	2,8
Cosenza	2.314	2.563	14	165	183	-5,9	-4,4	2,1	2,3
Crotone	2.436	2.738	7	348	391	-7,9	-3,3	2,5	2,8
Lamezia Terme	2.444	2.811	12	204	234	-7,1	-1,6	2,3	2,7
Locri	1.675	1.829	23	73	80	-7,6	5,4	2,8	3,0
Melito Porto Salvo	719	851	11	65	77	-14,3	1,6	2,0	2,3
Mesoraca	594	682	5	119	136	-12,5	-4,5	2,4	2,7
Montalto Uffugo	1.378	1.523	9	153	169	-7,5	-5,9	2,7	3,0
Paola*	969	1.087	9	108	121	-0,3	-4,3	2,1	2,3
Polistena	879	1.050	13	68	81	-12,1	0,5	2,3	2,7
Praia a Mare/Scalea	1.100	1.196	15	73	80	-0,3	-5,1	2,0	2,1
Reggio Calabria	3.775	4.116	1	3.775	4.116	-5,6	-4,2	2,2	2,4
Rende	1.452	1.731	9	161	192	-10,3	-3,1	2,2	2,6
Rogliano	491	542	19	26	29	-6,5	-1,3	2,0	2,2
Rosarno	1.735	1.958	7	248	280	-3,9	-1,7	2,6	2,9
San Giovanni In Fiore	413	426	5	83	85	-7,6	-6,8	2,0	2,1
San Marco Argentano	884	1.063	15	59	71	-12,1	-0,7	2,0	2,4
Serra San Bruno	624	717	19	33	38	-9,8	1,8	2,2	2,5
Soverato	1.395	1.567	28	50	56	-4,1	-2,2	2,0	2,3
Soveria Mannelli	285	369	9	32	41	-12,0	8,8	1,9	2,4
Spilinga	1.102	1.091	16	69	68	2,3	-0,7	2,3	2,3
Taurianova	982	1.009	10	98	101	-5,4	-5,6	2,5	2,5
Trebisacce	1.010	1.218	17	59	72	-12,9	8,7	2,0	2,4
Vibo Valentia	1.639	1.847	15	109	123	-6,6	-5,0	2,2	2,5
Villa San Giovanni	923	1.087	13	71	84	-7,0	-8,0	2,2	2,6
Calabria	41.387	46.404	404	102	115	-6,6	-2,5	2,2	2,5

➤ Fonte: elaborazione Osservatorio Istruzione e Diritto allo studio Regione Calabria su dati Ista

ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO

Diversi studi nazionali e internazionali, ma anche il recente rapporto pubblicato dall'Istat (2022) *“Nidi e servizi educativi per bambini tra 0 e 6 anni: un quadro d'insieme”* evidenziano che i nuclei familiari svantaggiati dal punto di vista economico tendono a iscrivere meno frequentemente i propri figli ai servizi per l'infanzia.

Per fornire un quadro aggiornato sul reddito pro capite in ciascun ATS (Ambito Territoriale Sociale), l'Osservatorio Regionale Istruzione e Diritto allo studio ha elaborato e analizzato i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze² sulle principali variabili IRPEF relative all'anno di imposta 2020.

² I dati sono pubblicati in formato Open al seguente link:

https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2021#download_dataset

Dall'analisi è emerso che all'interno di ogni ATS è presente un quadro variegato.

Solo 54 comuni su 404 presentano un reddito pro capite superiore a quello medio regionale. Se analizziamo la percentuale dei contribuenti con reddito superiore a 15 mila euro solo in 14 casi risulta essere superiore del 50,1%.

I comuni interessati da tale fenomeno sono:

- Catanzaro e Settingiano afferenti all'ATS di Catanzaro;
- Cosenza (ATS Cosenza)
- Samo (ATS Locri)
- Roccaforte del Greco (ATS Melito Porto Salvo)
- Paola (ATS Paola)
- Reggio Calabria (ATS Reggio Calabria)
- Castrolibero e Rende (ATS Rende)
- Piane Crati (Rogliano);
- Soverato (ATS Soverato)
- Vibo Valentia (ATS Vibo Valentia)
- Campo Calabro e Villa San Giovanni (ATS Villa San Giovanni).

I comuni maggiormente vulnerabili dal punto di vista economico, ovvero che si caratterizzano per la presenza di una quota rilevante di contribuenti con un reddito inferiore a 15 M€, sono Plati (ATS Locri) e Verbicaro (ATS Praia a Mare/Scalea) in cui la quota si attesta rispettivamente all'81% e all'80%.

Seguono:

- 114 comuni afferenti a 25 ATS (su 32), in cui più del 70% dei contribuenti ha dichiarato un reddito inferiore a 15 M€;
- 221 comuni afferenti a 18 ATS, in cui la quota è compresa tra il 60% ed il 70%.

Fonte: elaborazione Osservatorio Istruzione e Diritto allo studio Regione Calabria su dati MEF

Altra variabile da tenere in considerazione è certamente il tasso di occupazione femminile.

A tal fine i dati dimostrano:


DONNE OCCUPATE (15 ANNI E PIÙ) IN CALABRIA E SU BASE PROVINCIALE DAL 2018 AL 2020

➤ Nel 2020 in Calabria risultano occupate 527.050 persone, di queste solo il 35,4% sono donne.

		2018			2019			2020		
		maschi	Femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Cosenza	v.a.	129.589	74.784	204.373	132.879	75.233	208.112	131.732	68.280	200.012
	%	63,4	36,6	100	63,8	36,2	100	65,9	34,1	100
Catanzaro	v.a.	66.160	42.538	108.698	69.233	43.245	112.478	67.793	41.916	109.709
	%	60,9	39,1	100	61,6	38,4	100	61,8	38,2	100
Reggio Calabria	v.a.	91.048	54.746	145.794	92.209	51.312	143.521	90.903	50.845	141.748
	%	62,4	37,6	100	64,2	35,8	100	64,1	35,9	100
Crotone	v.a.	32.712	13.828	46.540	29.606	13.774	43.380	25.453	11.933	37.386
	%	70,3	29,7	100	68,2	31,8	100	68,1	31,9	100
Vibo Valentia	v.a.	28.354	17.298	45.652	28.025	15.007	43.032	24.479	13.716	38.195
	%	62,1	37,9	100	65,1	34,9	100	64,1	35,9	100
Calabria	v.a.	347.863	203.194	551.057	351.952	198.571	550.523	340.360	186.690	527.050
	%	63,1	36,9	100	63,9	36,1	100	64,6	35,4	100

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

➤ Dal 2018 al 2020 il numero di donne occupate ha subito una flessione di 1,5 punti percentuali corrispondente in valore assoluto a -16.504 persone.



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Concentrandosi sull'analisi della distribuzione dei servizi in Calabria appare utile analizzare i risultati emersi dalla "Rilevazione sui servizi educati per l'infanzia" promossa dal Dipartimento Istruzione, Formazione e pari Opportunità e dal Settore Istruzione e Diritto allo Studio, che ha avuto l'obiettivo di censire le strutture e i servizi presunti sul territorio calabrese al 31/12/2022.

OFFERTA PUBBLICA E PRIVATA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Al 31.12.2022 risultano attivi in Calabria 309 servizi per l'infanzia con una disponibilità complessiva di 5.838 posti autorizzati al funzionamento.

La tabella rappresenta la distribuzione dei posti per i diversi ATS

Tabella 1 – Servizi Educativi per l'Infanzia in Calabria per ATS: servizi e posti autorizzati al 31.12.2022

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	NUMERO DI SERVIZI EDUCATIVI	POSTI AUTORIZZATI
Acri	3	41
Amantea	6	74
Cariati	2	50
Castrovillari	10	186
Catanzaro	32	572
Caulonia	16	299
Cirò Marina	24	478
Corigliano-Rossano	8	164
Cosenza	11	290
Crotone	11	276
Lamezia Terme	10	166
Locri	8	129
Mesoraca	4	78
Montalto Uffugo	17	271
Paola	8	147

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	NUMERO DI SERVIZI EDUCATIVI	POSTI AUTORIZZATI
Polistena	5	93
Praia a Mare/Scalea	5	84
Reggio Calabria	35	688
Rende	19	322
Rogliano	6	128
Rosarno	10	168
San Giovanni In Fiore	3	54
San Marco Argentano	7	119
Serra San Bruno	3	70
Soverato	10	235
Soveria Mannelli	2	40
Spilinga	3	50
Taurianova	10	180
Trebisacce	4	57
Vibo Valentia	11	247
Villa San Giovanni	6	82
TOTALE COMPLESSIVO	309	5.838

Nota: gli ATS Acri, Cariati, Castrovillari, Taurianova sono costituiti solo da comuni classificati come periferici ed ultraperiferici

Fonte: elaborazioni Osservatorio regionale Istruzione e Diritto allo Studio su dati "Rilevazione sui servizi educativi" - Dipartimento Istruzione, formazione e Pari Opportunità Regione Calabria.

Complessivamente i Comuni nei quali risultano servizi attivi sono 118 (pari al 29,2% dei comuni calabresi), mentre i Comuni senza sono 286 (pari al 70,8%).

L'OFFERTA PUBBLICA E PRIVATA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Per quanto riguarda la titolarità, dalla rilevazione realizzata dalla Regione Calabria è emerso che il 25,6% dei servizi afferisce al settore pubblico, che offre all'utenza il 30,7% dei posti complessivi.

Dall'analisi per ATS emergono 5 gruppi:

- ATS in cui l'offerta è solo privata (6 ATS): Amantea, Mesoraca, Rosarno, Serra San Bruno, Soverato, Villa San Giovanni;
- ATS in cui l'offerta è solo pubblica (2 ATS): Cariati e Soveria Manelli;
- ATS misti ma con prevalenza della componente privata (18 ATS) (superiore al 50%): Castrovillari, Catanzaro, Caulonia, Cirò Marina, Corigliano-Rossano, Cosenza, Crotona, Locri, Montalto Uffugo, Paola, Polistena, Praia a Mare/Scalea; Reggio Calabria, Rende, San Marco Argentano, Spilinga, Taurianova, Vibo Valentia;
- ATS misti ma con prevalenza della componente pubblica (3 ATS) (superiore al 50%): Rogliano, San Giovanni in Fiore, Trebisacce;
- ATS in cui l'offerta è omogenea (50 % pubblica e 50% privata) (1 ATS): Lamezia Terme.

Passando all'analisi sulla tipologia del servizio, si riportano di seguito i dati per ciascuna tipologia.

L'OFFERTA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

L'offerta si compone principalmente di nidi (143 servizi censiti, pari al 46,3% dei servizi per l'infanzia) con il 54% dei posti autorizzati; seguono i micronidi (106, pari al 34,5%) con il 28,1% dei posti autorizzati e le sezioni primavera (25), che rappresentano l'8,1% dei servizi per l'infanzia con 7,4% posti autorizzati.

Rispetto al 31.12.2021 si rileva:

- un incremento dei posti autorizzati per i micronidi (da 1.041 a 1.643);
- un decremento dei posti autorizzati sia per i nidi (da 3.506 a 3.153) che per le sezioni primavera (da 457 a 434).

Dall'analisi dei dati forniti dai comuni sui posti autorizzati emerge che in Calabria la copertura dei posti disponibili rispetto al potenziale bacino di utenza - ovvero i bambini residenti da 0 a 2 anni di età - si attesta al 31.12.2022 al 14,4% (al 31.12.2021 era pari al 13,5%), ben distante, quindi, dall'obiettivo per raggiungere l'obiettivo del 33% previsto (D.LGS. 65/2017, art. 4, c.1, lett. a.)

Analizzando i dati per ATS emerge che solo l'ATS di Cirò Marina con il 56,6% raggiunge l'obiettivo.

Gli ATS che registrano valori superiori a quello regionale, seppur lontani dal parametro fissato al livello europeo e nazionale del 33%, sono: Rogliano (25,9 %), Castrovillari (23,2%), Rende (21,8%), Caulonia (20,7%), Montalto Uffugo (20,2%).

Gli ATS che presentano una bassa copertura sono: Melito Porto Salvo – che come abbiamo evidenziato al 31.12.2022 non presenta servizi per l'infanzia - Spilinga (4,6%), Trebisacce (5,6%), Lamezia Terme (6,9%).

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

I dati sopra riportati dimostrano che la Regione Calabria è lontana dal parametro fissato al livello europeo e nazionale del 33%³, dei bambini sotto i 3 anni che dovrebbero usufruire dei servizi per l'infanzia. A questo deve necessariamente legarsi anche la problematica connessa alle proroghe sistematiche della legge regionale n.15 del 2013 circa l'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla stessa legge e dal relativo regolamento di attuazione.

Il mancato adeguamento di molte strutture ha certamente inciso sui procedimenti di autorizzazione e accreditamento quindi, per l'effetto, sulla determinazione dei posti complessivamente disponibili.

Il presupposto della proposta di legge, di conseguenza, è dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 107/2015 e dal decreto legislativo n.65/2017 per la realizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione e l'ampliamento dell'offerta educativa.

Il citato provvedimento normativo, riordinando l'intera disciplina dei servizi educativi, ha la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e la qualità dell'offerta educativa attraverso la qualificazione universitaria del personale educativo e docente la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico, riducendo gli svantaggi culturali sociali e relazionali e promuovendo la piena inclusione a sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie.

Il testo ripercorre le dimensioni considerate dai documenti nazionali ed europei, quali le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e le Raccomandazioni Europee e pone al centro i diritti dell'infanzia, la centralità della costruzione di un ecosistema formativo con le famiglie, l'importanza della progettazione di un curriculum zero-sei, la necessità di una definizione per le professionalità educative e di coordinamento e di una *governance* attenta e responsabile.

COERENZA CON I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Sul piano dei principi si evidenzia il fondamento costituzionale del diritto soggettivo all'istruzione, secondo il quale la "Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". Quanto al riparto di competenza, il secondo comma dell'art. 117, assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali sull'istruzione, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m). Il terzo comma, del medesimo articolo 117, rimette alla competenza concorrente Stato-Regione

³ Il Consiglio Europeo riunito a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002 ha stabilito due obiettivi, in termini di diffusione di servizi per l'infanzia, tra cui gli asili nido. Gli stati membri devono impegnarsi a offrire tali servizi: ad almeno il 33% di bambini sotto i 3 anni (target che riguarda la presenza di asili nido e di servizi per la prima infanzia) ad almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico (target che in Italia riguarda le scuole per l'infanzia);

la materia Istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”.

L'art. 117, inoltre, stabilisce che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Quanto alle funzioni amministrative, l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le stesse sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La Regione, in coerenza agli obiettivi nazionali, intende porre in essere ogni azione necessaria per perseguire il progressivo consolidamento e ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia per concorrere all'obiettivo del 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75% di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata; la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età; l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la formazione in servizio del personale del sistema integrato di educazione e di istruzione anche al fine di promuoverne il benessere psicofisico.

In particolare la programmazione regionale è volta a creare nuovi posti utente (con un aumento pari almeno al 105%), riqualificare gli spazi educativi, supportare i costi di gestione, promuovere la frequenza ai nidi attraverso il sostegno alle rette, promuovere i poli per l'infanzia, diffondere le sezioni primavera, attivare i coordinamenti pedagogici provinciali e promuovere la qualificazione del personale.

ONERI FINANZIARI

Il presente disegno di legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli previsti all'art. 2 comma 3 e art. 21, commi lettera h) è assicurato nel limite delle risorse derivanti dall'assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12, comma 3, del d.gs. 65/2017.

La Regione può cofinanziare la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, per la quota definita annualmente con decreto ministeriale. Nello specifico, le risorse del Piano di Azione Nazionale 2021-2025 sono ripartite alle Regioni, annualmente, con decreti del Ministero dell'Istruzione. In particolare, per quanto attiene il cofinanziamento del 25% di cui al decreto MIM 83/2023, la Regione Calabria ha utilizzato i fondi del POR 2021/2027, ed in particolare quelli disponibili sulle azioni: Azione 4.2.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi” e 4.f.2 “Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione”.

Le annualità precedenti, invece, hanno trovato copertura sul fondo PAC 2014/20, Asse 10 - Inclusione sociale FSE, obiettivo specifico 9.3.

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	La norma contiene i principi e le finalità della legge e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 2	L'articolo in questione richiama l'ambito di applicazione della legge, e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 3	La norma detta disposizioni in materia di “Nido e micronido” e, pertanto, è di carattere ordinamentale e non comporta oneri.
Articolo 4	La norma contiene disposizioni a carattere ordinamentale in materia di “Nido e micronido nei luoghi di lavoro” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 5	La Regione promuove la realizzazione delle Sezioni Primavera nel limite delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.
Articolo 6	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di

	“Servizi integrativi” ovvero spazio bimbi a) spazio gioco; b) centro per bambini e famiglie; c) servizi educativi in contesti domiciliari” e, pertanto, non comporta oneri
Articolo 7	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Servizi educativi sperimentali” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 8	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Scuola dell’infanzia” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 9	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Polo per l’infanzia”. La Regione, in particolare, programma la costituzione di poli per l’infanzia e ne definisce le modalità di gestione.
Articolo 10	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Coordinamento Pedagogico Territoriale</i> ”. La Regione, in particolare, definisce gli indirizzi per la costituzione presso i Comuni, singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT).
Articolo 11	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Gruppo educativo</i> ” e, pertanto, non comporta oneri
Articolo 12	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Titolarità e gestione dei servizi</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 13	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di organizzazione dei servizi organizzativi ovvero sulla “ <i>Gestione sociale e partecipazione delle famiglie</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 14	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 15	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di <i>Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica</i> , e pertanto, non comporta oneri.
Articolo 16	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Requisiti generali dei servizi educativi</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 17	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Carta dei servizi</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 18	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 19	Comma 1- La norma contiene disposizioni ordinamentali e, pertanto, non comporta oneri. Comma 2 – lettera a) La Regione programma gli interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione nell’ambito delle risorse nazionali e comunitarie disponibili; lettera d) promuove la realizzazione dei progetti d’interesse regionale avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti mediante la sottoscrizione di protocolli, accordi e intese. Comma 3 - La Regione, ed in particolare il Dipartimento competente in materia di istruzione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, provvede, tra l’altro, a gestire il sistema informativo regionale di monitoraggio dei servizi educativi; definire e attuare misure di sostegno all’accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, ivi compresa l’erogazione di voucher ed a promuovere la qualità dell’offerta formativa.
Articolo 20	Le funzioni previste in capo agli enti locali non comportano alcun

	ulteriore onere in capo agli stessi, in quanto già espressamente normato nel decreto legislativo 65/2017 e nelle competenze proprie ed attribuite degli enti locali.
Articolo 21	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di "Autorizzazione" dei servizi educativi e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 22	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di "Accreditamento" dei servizi educativi e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 23	Attività di Vigilanza- Comma 1 - I Comuni esercitano la funzione di vigilanza sui servizi educativi per espressa previsione dell'art. 7 del d. lgs 65/2017, e, pertanto, essendo tale competenza già posta in capo all'ente locale per espressa previsione del legislatore nazionale, non comporta alcun onere. Comma 2 - Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall' Azienda Sanitaria Provinciale e, quindi, tale competenza, già posta in capo all'azienda sanitaria dal legislatore nazionale, non comporta alcun onere.
Articolo 24	Dalla presente disposizione, in cui viene disciplinata l'entità delle sanzioni irrogabili in caso di violazione delle disposizioni di legge, deriveranno entrate a favore degli enti locali, prudenzialmente non quantificabili in questa sede.
Articolo 25	La norma finanziaria specifica che le disposizioni contenute nella presente legge non comportano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale. Ciò in quanto le attività disciplinate dalla presente legge sono effettuabili nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie. Per quanto concerne le risorse nazionali si specifica che le stesse non transitano sul bilancio regionale, infatti, annualmente, lo Stato definisce la quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (di cui all'art. 12, comma 3, di cui al d. Lgs. 65/2017) da assegnare alle singole regioni e sulla base dei provvedimenti di programmazione delle stesse, trasferisce direttamente ai Comuni le risorse in questione. Per ciò che concerne le risorse comunitarie, si rappresenta che, ad oggi, sono presenti sul bilancio regionale stanziamenti pari ad euro 1.626.625,00 nell'anno 2024 (di cui € 626.625,00 relativi al capitolo U9040802901 ed euro 1.000.000,00, al capitolo U9040802801) e ad euro 1.400.000,00 nell'anno 2025 (di cui € 400.000,00 relativi al capitolo U9040802901 ed euro 1.000.000,00, al capitolo U9040802801), allocati alla missione 04, programma 08 (U.04.08) del bilancio di previsione 2024-2026.
Articolo 26	La presente disposizione definisce la "Norma transitoria e disposizioni finali" dettando disposizioni ordinamentali per disciplinare l'entrata in vigore della presente legge e, pertanto, non comporta alcun onere.
Articolo 27	La norma dispone in merito all'entrata in vigore e applicazione e non comporta alcun onere.
Articolo 28	La norma dispone in merito all'abrogazione della legge regionale 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) e non comporta alcun onere.

Tabella A

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2024/2026
Articolo 1	-----	
Articolo 2	-----	
Articolo 3	-----	
Articolo 4	-----	
Articolo 5	-----	
Articolo 6	-----	
Articolo 7	-----	
Articolo 8	-----	
Articolo 9	-----	
Articolo 10	-----	
Articolo 11	-----	
Articolo 12	-----	
Articolo 13	-----	
Articolo 14	-----	
Articolo 15	-----	
Articolo 16	-----	
Articolo 17	-----	
Articolo 18	-----	
Articolo 19	-----	
Articolo 20	-----	
Articolo 21	-----	
Articolo 22	-----	
Articolo 23	-----	
Articolo 24	-----	
Articolo 25	-----	
Articolo 26	-----	
Articolo 27	-----	
Articolo 28	-----	

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Note
//	//	//	//	//	//	//
		Totale				

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____